REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di TORINO Sezione 06, riunita in udienza il 14/02/2022 alle ore 14:31 con la seguente composizione collegiale:
CERVETTI FERNANDA, Presidente
COLLU LUISELLA, Relatore
GURGONE VINCENZO, Giudice

in data 14/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 555/2020 depositato il 26/05/2020

proposto da

[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

[redacted]

ed elettivamente domiciliato press [redacted]

contro

Comune di Torino - Corso Racconigi N. 49 10100 Torino TO

elettivamente domiciliato presso tributi@cert.comune.torino.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 514 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 514 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 514 IMU 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 515 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 515 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 515 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg.r [redacted] nno proposto ricorso avvero l'Avviso di Accertamento N.. 51 013 – 2014 – 2015, notificato in data 23.10.2019 e l'Avviso di Accertamento N. 515 del 08.04.2019 relativo agli Anni di imposta 2013 – 2014 – 2015, notificato in data 23.10.2019 con i quali il Co ento dell'IMU per i predetti anni in riferimento agli immobili siti in Torino, [redacted] I ricorrenti chiedono l'annullamento degli avvisi perché illegittimamente e ti impositivi per i motivi tutti espressi analiticamente nel ricorso.

Si è [redacted] ato che, dopo aver ricevuto il ricorso presentato dai [redacted] ntro gli avvisi d'accertamento sopraindividuati, la Città ha accolto le eccezioni di ricorrenti ed ha disposto l'annullamento integrale degli atti impositivi. Ha precisato, altresì, la resistente che i rispettivi provvedimenti d'annullamento, sottoscritti dai funzionari preposti, sono stati comunicati al difensore dei ricorrenti contestualmente all'emanazione degli atti medesimi.

La Città conclude chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, D.lgs. 546/1992.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con la quale hanno chiesto che questa Commissione dichiari l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 con la condanna della Città di Torino alla refusione delle spese di lite del presente giudizio.

All'udienza del 14.02.2022, svoltasi in camera di consiglio, il Collegio ha deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La materia del contendere è cessata a seguito dell'annullamento degli atti impugnati da parte della Città di Torino.

Rimane da decidere in punto spese di lite delle quali i ricorrenti chiedono la refusione a carico della resistente.

A tal fine, questo Collegio rileva che con la memoria illustrativa i ricorrenti hanno esposto e documentato che, con nota in data 31.03.2021, hanno chiesto al Comune il rimborso delle somme precedentemente corrisposte in ragione degli Avvisi di accertamento annullati in autotutela, per un totale di € 11.122,66. Inoltre, dato il notevole ritardo con il quale il Comune ha provveduto ad annullare i provvedimenti in questione, ben oltre i termini di legge per riscontrare l'istanza di reclamo formulata unitamente al ricorso, e quindi rendendo necessaria l'iscrizione a ruolo della causa, i ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso delle spese sostenute a titolo di Contributo Unificato per complessivi € 120,00. Successivamente, con note in data 12.04.2021, l'Amministrazione comunale ha comunicato di aver, sì, riconosciuto il rimborso dell'importo di € 5.565,72 in favore di ciascun ricorrente, tuttavia precisando che "la richiesta di rimborso del contributo unificato non può essere accolta in quanto non è possibile liquidare le spese legali di controparte senza un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria".

Ebbene, è indiscutibile che, con i provvedimenti di annullamento in autotutela, il Comune ha riconosciuto la totale illegittimità degli Avvisi di accertamento impugnati.

Ciò nonostante, l'Amministrazione comunale non ha aderito all'istanza di reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992 proposta unitamente al ricorso, anche se i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento (90 giorni) siano stati più volte posticipati a causa dell'emergenza epidemiologica; tale inerzia ha costretto i ricorrenti ad iscrivere la causa a ruolo in data 26.05.2020 ed a sostenere anche le spese per il versamento del Contributo Unificato nonché a corrispondere i compensi dovuti al difensore.

In considerazione del fatto che il contegno tenuto dal Comune è in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 D.L. 212/2000 e del fatto che i ricorsi erano fondati e la pretesa tributaria illegittima, il Collegio, visto l'art.46 D.Lgs.546/92 dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la condanna della Città di Torino alle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; condanna la Città di Torino alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00= oltre esposti ed accessori di legge